

CONSOB (delibera)

19 GIUGNO 1990

N. 4736

PRESIDENTE:

PIGA

INTIMATI:

PRIMO MERCATO,

MENDELLA

La Commissione nazionale per le società e la borsa

Visti gli artt. 18 ss., *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto in particolare l'art. 1/18, comma 4, della citata legge n. 216/1974;

Premesso che:

— sul canale televisivo Rete Mia viene messo in onda con cadenza settimanale un programma intitolato Primo mercato nel corso del quale il sig. Giorgio Mendella descrive enfaticamente le iniziative e le condizioni economiche delle società del c.d. gruppo Intermercato e di società a questo legate;

— nel corso del programma il sig. Mendella segnala la possibilità per i telespettatori di diventare azionisti del gruppo;

— nel corso del programma il sig. Giorgio Mendella pubblicizza la possibilità per i telespettatori di stipulare contratti di finanziamento fruttifero;

— nel corso del programma viene più volte affermato che il gruppo Intermercato vanta più di 7.000 soci;

— in sovraimpressione sullo schermo televisivo compare un numero telefonico che corrisponde agli uffici della Pubblica Primomercato S.p.A.;

— a tale numero telefonico gli operatori addetti espongono operazioni di finanziamento fruttifero a tassi di interesse diversificati a secondo della durata, nonché le modalità di sottoscrizione delle azioni;

— per la conclusione delle suddette operazioni il risparmiatore viene contattato a domicilio da agenti;

Considerato che:

— la prospezzazione attraverso trasmissioni televisive della possibilità di sottoscrivere azioni della società Pubblica Primomercato S.p.A. o di altre società del gruppo Intermercato è qualificabile come attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1/18 ss. della citata legge 216/1974;

— tale offerta, realizzata con sollecitazione del pubblico risparmio, non ha formato oggetto di comunicazione e di prospetto informativo ai sensi del richiamato art. 1/18 della legge 216/1974;

— la prospezione attraverso trasmissioni televisive della possibilità di stipulare contratti di finanziamento fruttifero è qualificabile come attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1/18 ss. della citata legge 216/1974;

— tale offerta, realizzata con sollecitazione del pubblico risparmio, non ha formato oggetto di comunicazione e di prospetto informativo ai sensi del richiamato art. 1/18 della legge 216/1974;

— per la tutela del pubblico risparmio e per il regolare andamento del mercato finanziario si rende necessario, in ragione del persistere dell'attività sollecitatoria in assenza di una adeguata informativa, sospendere con urgenza l'operazione sopra descritta;

**Delibera:**

L'attività di sollecitazione del pubblico risparmio posta in essere attraverso il programma televisivo denominato Primomercato, e in particolare l'offerta di azioni e di contratti di finanziamento come sopra descritta, è sospesa ai sensi dell'art. 18, comma 4, *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 per il periodo di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente delibera.

La presente delibera sarà comunicata alla società Pubblica Primomercato S.p.A. e al sig. Giorgio Mendella nelle forme di cui all'art. 27 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, reso esecutivo con d.p.c.m. dell'8 ottobre 1986, e pubblicata nel Bollettino della Consob.

**CONSOB (delibera)**

**31 LUGLIO 1990**

**N. 4829**

**PRESIDENTE:**

**PAZZI**

**INTIMATI:**

**PRIMO MERCATO**

**MENDELLA**

*(Avv. P. Sandulli)*

La Commissione nazionale per le società e la borsa

Visti gli artt. 18 ss., *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto in particolare l'art. 1/18, comma 4, della citata legge 216/1974;

Vista la delibera di questa Commissione n. 4736 del 16 giugno 1990 \* con la quale veniva sospesa l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio posta in essere attraverso il programma televisivo denominato Primomercato;

Vista la lettera di questa Commissione del 20 giugno 1990 (SGE/RM/90003639) indirizzata alla Pubblica Primomercato S.p.A. ed al sig. Giorgio Mendella con la quale si contestava che:

— sul canale televisivo Rete Mia viene messo in onda con cadenza settimanale un programma intitolato Primomercato nel corso del quale il sig. Giorgio Mendella descrive enfaticamente le iniziative e le condizioni economiche delle società del c.d. « gruppo Intermercato » e di società a questo legate;

— nel corso del programma il sig. Mendella segnala la possibilità per i telespettatori di diventare azionisti del gruppo;

— nel corso del programma viene più volte affermato che il « gruppo Intermercato » vanta più di 7.000 soci;

— in sovraimpressione sullo schermo televisivo compare un numero telefonico che corrisponde agli uffici della Pubblica Primomercato S.p.A.;

— a tale numero telefonico gli operatori addetti espongono operazioni di finanziamento fruttifero a tassi di interesse diversificati a seconda della durata, nonché le modalità di sottoscrizione delle azioni;

— per la conclusione delle suddette operazioni il risparmiatore viene contattato a domicilio da agenti;

— in relazione a tali circostanze non risultano né comunicazioni alla Consob

né pubblicazione di prospetti informativi ai sensi del richiamato art. 1/18 della legge 216/1974;

Visto l'atto di controdeduzione a firma dell'avv. Piero Sandulli nell'interesse della Pubblica Amministrazione S.p.A. e del sig. Giorgio Mendella;

Sentito il sig. Giorgio Mendella assistito dall'avv. Sandulli;

Considerato che la prospettazione attraverso trasmissioni televisive della possibilità di sottoscrivere azioni della società Pubblica Primomercato S.p.A. o di altre società del « gruppo Intermercato » ovvero di stipulare contratti di finanziamento fruttifero è qualificabile come attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1/18 ss. della legge 216/1974;

Considerato che nell'atto di controdeduzione si sostiene viceversa che non costituisca ipotesi di sollecitazione del pubblico risparmio la reclamizzazione, mediante l'utilizzazione di appositi spazi televisivi, dell'attività finanziaria condotta da un'impresa la quale inviti i telespettatori a prendere contatti con essa per procedere alla stipula di negozi modellati sulle esigenze individuali degli interessati senza che tale attività promozionale integri una proposta contrattuale; ciò in quanto non ricorrerebbero i requisiti indispensabili della emissione di valori mobiliari, della predisposizione di un prospetto informativo, dell'investimento e dell'affidamento fiduciario della gestione;

Considerato che tali argomenti non appaiono sufficienti in quanto:

— non appare confermata nei fatti la circostanza che la trasmissione televisiva si limitasse alla generica reclamizzazione dell'attività finanziaria dell'impresa, visto che al telespettatore era esposta la possibilità di acquistare azioni del « gruppo Intermercato » e di concludere contratti di finanziamento fruttifero;

— non è sostenibile in diritto che non si abbia sollecitazione del pubblico risparmio ove l'offerta al pubblico di valori mobiliari non contenga gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, posto che in tale caso l'offerta al pubblico non varrà come proposta ai sensi dell'art. 1336 del cod. civ., ma è nondimeno soggetta al regime di cui all'art. 18, *sub art.* 1, della legge 216/1974;

— la nozione di sollecitazione del pubblico risparmio, come individuata dall'art. 18-ter, *sub art.* 1, della legge 216/1974, comprende per altro oltre l'offerta pubblica anche l'attività promozionale inerente ad investimenti finanziari ivi compresa quella intesa ad invogliare ciascun potenziale interessato a prendere contatto con il promotore per eventuali trattative;

— le azioni della Pubblica Primomercato S.p.A. o di altre società del « gruppo Intermercato » sono valori mobiliari, e ugualmente sono valori mobiliari i contratti di finanziamento in quanto « documenti rappresentativi di un credito o di un interesse negoziabile o non » ai sensi dell'art. 1/18-bis della menzionata legge 216/1974;

— la predisposizione di un prospetto informativo costituisce un obbligo in capo a chi intende sollecitare il pubblico risparmio e non, come si afferma nell'atto di controdeduzione, il presupposto per l'applicazione di una disciplina di cui quell'obbligo rappresenta momento essenziale;

— l'investimento e l'affidamento di denaro con aspettativa di ritorno finanziario ricorrono nel caso di specie;

Considerato che per la tutela del pubblico risparmio e per il regolare andamento del mercato finanziario si rende necessario impedire che si ripetano le attività di sollecitazione del pubblico risparmio in esame, in assenza dell'adeguata informazione dovuta per legge;

Delibera:

Il divieto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, *sub art.* 1, legge 7 giugno 1974, n. 216, dell'esecuzione delle operazioni di vendita di azioni e di sottoscrizione di contratti di finanziamento sopra descritte in quanto proposte con sollecitazione del pubblico risparmio attraverso — tra l'altro — la rete televisiva Rete Mia.

La presente delibera sarà comunicata alla Pubblica Primomercato S.p.A. ed al sig. Giorgio Mendella nelle forme di cui all'art. 27 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, reso esecutivo con d.p.c.m. dell'8 ottobre 1986, e pubblicata nel Bollettino della Consob.

## CONSOB (delibera)

10 LUGLIO 1990

N. 4767

PRESIDENTE:

PIGA

INTIMATI: GRUPPO SYSTEM COLOR,  
GANDOLFI

La Commissione nazionale per le società e la borsa

Visti gli artt. 18 ss., *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto in particolare l'art. 18, *sub* art. 1, comma 4, della citata legge 216/1974;

Premesso che:

— sul canale televisivo Telenovanta viene messo in onda giornalmente un programma nel corso del quale il sig. Maurizio Gandolfi descrive le iniziative e le condizioni economiche della società Gruppo System Color S.p.A. e di società a questa legate;

— nel corso del programma il sig. Gandolfi segnala la possibilità per i telespettatori di diventare azionisti della società;

— nel corso del programma il sig. Gandolfi segnala la possibilità per i telespettatori di aderire ad operazioni di finanziamento a favore della Gruppo System Color;

— le operazioni consistono in prestiti remunerati da beni mobili di vario genere (televisioni, macchine fotografiche, forni a microonde e così via) ovvero da interessi monetari;

— nel corso del programma viene annunciata la distribuzione di un giornale in cui sono descritte le operazioni di volta in volta disponibili;

— in sovraimpressione sullo schermo televisivo compare un numero telefonico che corrisponde agli uffici della Gruppo System Color S.p.A. - P. della Stazione 10 - Firenze;

— per la conclusione delle suddette operazioni il risparmiatore viene contattato a domicilio da agenti;

Considerato che:

— la prospektazione attraverso trasmissioni televisive della possibilità di sottoscrivere azioni della società Gruppo System Color S.p.A. o di altre società a questa legate è qualificabile come attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1/18 ss. della citata legge 216/1974;

— tale offerta, realizzata con sollecitazione del pubblico risparmio, non ha formato oggetto di comunicazione e di prospetto informativo ai sensi del richiamato art. 1/18 della legge 216/1974;

— la prospektazione attraverso trasmissioni televisive della possibilità di stipulare contratti di finanziamento remunerati o da beni mobili di vario genere o da interessi monetari è qualificabile come attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1/18 ss. della citata legge 216/1974;

— tale offerta, realizzata con sollecitazione del pubblico risparmio, non ha formato oggetto di comunicazione e di prospetto informativo ai sensi del richiamato art. 1/18 della legge 216/1974;

— per la tutela del pubblico risparmio e per il regolare andamento del mercato finanziario si rende necessario, in ragione del persistere dell'attività sollecitatoria in assenza di una adeguata informativa, sospendere con urgenza l'operazione sopra descritta;

Delibera:

L'esecuzione dell'offerta di azioni e di contratti di finanziamento sopra descritta, posta in essere con sollecitazione del pubblico risparmio attraverso — tra l'altro — la rete televisiva Telenovanta, è sospesa ai sensi dell'art. 18, comma 4, *sub* art. 1, legge 7 giugno 1974, n. 216 per il periodo di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente delibera.

La presente delibera sarà comunicata alla società Gruppo System Color S.p.A. e al sig. Maurizio Gandolfi nelle forme di cui all'art. 27 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, reso esecutivo con d.p.c.m. dell'8 ottobre 1986, e pubblicata nel Bollettino della Consob.

CONSOB (delibera)

11 SETTEMBRE 1990 N. 4872

PRESIDENTE:

PAZZI

INTIMATI: GRUPPO SYSTEM COLOR,  
GANDOLFI

Visti gli artt. 18 ss., *sub* art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto in particolare l'art. 18 *sub* art. 1, comma 4, della citata legge 216/1974;

Vista la delibera di questa Commissione n. 4767 del 10 luglio 1990 con la quale veniva sospesa l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio posta in essere attraverso la rete televisiva Telenovanta;

Vista la lettera di questa Commissione dell'11 luglio 1990 (SGE/RM/90004086, notificata il 13 luglio) indirizzata alla Gruppo System Color S.p.A. ed al sig. Maurizio Gandolfi con la quale si contestava che:

— sul canale televisivo Telenovanta viene messo in onda giornalmente un programma nel corso del quale il sig. Maurizio Gandolfi descrive le iniziative e le condizioni economiche della società Gruppo System Color S.p.A. e di società a questa legate;

— nel corso del programma il sig. Gandolfi segnala la possibilità per i telespettatori di diventare azionisti della società;

— nel corso del programma il sig. Gandolfi segnala la possibilità per i telespettatori di aderire ad operazioni di finanziamento a favore della Gruppo System Color;

— le operazioni consistono in prestiti remunerati da beni mobili di vario genere (televisioni, macchine fotografiche, forni a microonde e così via) ovvero da interessi monetari;

— nel corso del programma viene annunciata la distribuzione di un giornale in cui sono descritte le operazioni di volta in volta disponibili;

— in sovraimpressione sullo schermo televisivo compare un numero telefonico che corrisponde agli uffici della Gruppo System Color S.p.A. - P. della Stazione 10 - Firenze;

— per la conclusione delle suddette operazioni il risparmiatore viene contattato a domicilio da agenti;

— in relazione a tali circostanze non risultano né comunicazioni alla Consob né pubblicazioni di prospetti informativi ai sensi del richiamato art. 1/18 della legge 216/1974;

Visto l'atto, presentato dalla Gruppo System Color e dal sig. Maurizio Gandolfi, nel quale si deduce che:

— la Gruppo System Color S.p.A. « propone solo operazioni di mutuo (non di vendita o acquisto di azioni o obbligazioni convertibili) e per esso si rivolge non al pubblico (indiscriminatamente) ma alla cerchia ristretta (anche se folta) dei propri soci »;

— la Gruppo System Color S.p.A. « utilizza, per tali proposte, canali di informazione non pubblici, ma privati e diretti (propri funzionari o bollettini di informazione, rete televisiva privata) »;

— tali canali sono utilizzati esclusivamente nei confronti della pleora dei soci;

— in particolare, le trasmissioni televisive sono introdotte e concluse con dichiarazione scritta della Gruppo System Color S.p.A. che esse sono rivolte e indirizzate ai propri soci;

— i soci della Gruppo System Color S.p.A. sono circa 3.000;

— alla Commissione nazionale per le società e la borsa non è demandato alcun potere di controllo, sindacato o censura sull'attività della Gruppo System Color S.p.A.;

Considerato di contro che:

— il numero consistente degli azionisti della Gruppo System Color S.p.A. (circa 3.000) fa ritenere che il reperimento di nuovi soci avvenga tramite i messaggi televisivi e i contatti telefonici che i messaggi stessi suscitano;

— i contratti di mutuo proposti dalla Gruppo System Color S.p.A. e dal sig. Gandolfi costituiscono comunque valori mobiliari in quanto « documenti rappresentativi di un credito o di un interesse negoziabile o non » ai sensi dell'art. 18-bis, *sub* art. 1, della menzionata legge 216/1974;

— la nozione di sollecitazione del pubblico risparmio, come individuata dall'art. 18-ter, *sub* art. 1, della legge 216/1974, comprende l'attività promozionale inerente ad investimenti finanziari;

— vi è sollecitazione del pubblico risparmio anche se il messaggio promo-

zionale è trasmesso da un'emittente televisiva privata;

— i contatti diretti di funzionari e agenti al domicilio del risparmiatore così come l'invio per posta di bollettini di informazione costituiscono ulteriori forme di sollecitazione del pubblico risparmio;

— la circostanza che i contratti di mutuo siano riservati agli azionisti della Gruppo System Color S.p.A. non esclude la destinazione pubblica della proposta poiché indirizzata ad una categoria di soggetti unitariamente considerati e non individuati nominativamente in virtù delle specifiche caratteristiche di ciascuno di essi, categoria che peraltro è aperta a qualunque risparmiatore che acquisti azioni della Gruppo System Color S.p.A.;

Considerato che la Gruppo System Color S.p.A. e il sig. Maurizio Gandolfi hanno proseguito l'attività contestata successivamente alla notificazione della citata delibera di sospensione adottata da questa Commissione;

Considerato che la Gruppo System Color S.p.A. non ha comunicato alla Consob l'intenzione di sollecitare il pubblico risparmio, non ha predisposto alcun prospetto informativo né tantomeno ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 18-ter sub art. 1, comma 3, della legge 216/1974;

Considerato che per la tutela del pubblico risparmio e per il regolare andamento del mercato finanziario si rende necessario impedire che si ripetano o vengano portate a conclusione le attività di sollecitazione del pubblico risparmio in esame, in assenza dell'adeguata informazione dovuta per legge;

**Delibera:**

È vietata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, sub art. 1, legge 7 giugno 1974, n. 216, l'esecuzione delle operazioni di vendita di azioni della Gruppo System Color S.p.A. e di sottoscrizione di contratti di finanziamento sopra descritte in quanto proposte con sollecitazione del pubblico risparmio attraverso — tra l'altro — la rete televisiva Telenovanta.

La presente delibera sarà comunicata alla Gruppo System Color S.p.A. ed al sig. Maurizio Gandolfi nelle forme di cui all'art. 27 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per

le società e la borsa, reso esecutivo con d.p.c.m. dell'8 ottobre 1986, e pubblicata nel bollettino Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

### CONSOB (delibera)

18 SETTEMBRE 1990 N. 4888

PRESIDENTE:

PAZZI

INTIMATI: GRUPPO EUROCENTRO,  
MENICHINI

Visti gli artt. 18 ss., sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto in particolare l'art. 18 sub art. 1, comma 4, della citata legge 216/1974;

Premesso che:

— sui canali televisivi Telecentro, Video Pisa, Rete Amica vengono trasmessi programmi nel corso dei quali il sig. Giacomo Menichini descrive le iniziative nonché le condizioni economiche e societarie della Gruppo Eurocentro S.p.A. e di società a questa legate;

— nel corso dei programmi suddetti il sig. Giacomo Menichini invita il pubblico ad aderire alle operazioni di finanziamento a favore della Gruppo Eurocentro S.p.A.;

— secondo le dichiarazioni del sig. Giacomo Menichini prestate nel corso dei programmi suddetti tali proposte vengono effettuate anche attraverso reti radiofoniche private;

— tali operazioni consistono in prestiti remunerati da interessi monetari e/o da beni mobili di vario genere (televisori, biciclette, motocicli, ecc.);

— tali operazioni vengono anche pubblicizzate mediante inserzioni nelle pagine del quotidiano, « Il Tirreno », di Pisa;

— le operazioni di volta in volta praticabili sono illustrate anche in un « giornalino » inviato per posta agli aderenti al « Club dell'Amicizia », collegato alla Gruppo Eurocentro S.p.A.;

— il pubblico è invitato a chiamare il numero telefonico (1678/65034) esposto in sovraimpressione sullo schermo televisivo e nelle inserzioni pubblicitarie, o a rivolgersi direttamente agli uffici della Gruppo Eurocentro S.p.A., Via Ravizza 2, Pisa Ospedaletto.

Considerato che:

— la prospektazione attraverso trasmissioni televisive o radiofoniche della possibilità di stipulare contratti di finanziamento remunerati da interessi monetari e/o da beni mobili di vario genere è qualificabile come attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1/18 ss. della citata legge 216/1974;

— è parimenti qualificabile come attività di sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi delle disposizioni suddette, la prospektazione delle medesime operazioni attraverso inserzioni pubblicitarie nelle pagine di quotidiani o periodici;

— tali offerte, realizzate con sollecitazione del pubblico risparmio, non hanno formato oggetto di comunicazione e di redazione e deposito di un prospetto informativo, ai sensi del richiamato art. 1/18 della legge 216/1974;

— per la tutela del pubblico risparmio e per il regolare andamento del mercato finanziario si rende necessario, in ragione del persistere dell'attività sollecitatoria in assenza di un'adeguata informazione, sospendere con urgenza le operazioni sopra descritte;

Delibera:

È sospesa, ai sensi dell'art. 18, comma 4, *sub* art. 1, legge 7 giugno 1974, n. 216, per il periodo di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente delibera, l'esecuzione delle offerte di contratti di finanziamento remunerativi sopra descritte, poste in essere dalla Gruppo Eurocentro S.p.A. e dal sig. Giacomo Menichini con sollecitazione del pubblico risparmio attraverso — tra l'altro — reti televisive private o radiofoniche, nonché inserzioni pubblicitarie su pagine di quotidiani o periodici.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla comunicazione.